



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## *Osservatorio Giurisprudenziale*

*Nota di Approfondimento del 14 giugno 2026*

### **MERITO CREDITIZIO E GARANZIE PUBBLICHE: LA BANCA NON PUÒ PRESCINDERE DALLA VERIFICA DELLA POSIZIONE FISCALE DELL'IMPRENDITORE**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I  
SENTENZA N. 19262/2026  
DEP. 11 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# MERITO CREDITIZIO E GARANZIE PUBBLICHE: LA BANCA NON PUÒ PRESCINDERE DALLA VERIFICA DELLA POSIZIONE FISCALE DELL'IMPRENDITORE

**Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2026 (dep. 11 giugno 2026), n. 19262/2026 - Pres. Terrusi – Est. Zuliani**

## Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Art. 1176, comma 2, c.c. — Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. — Reg. UE n. 651/2014 — Linee guida EBA 29.5.2020 — Circ. Banca d'Italia n. 285/2013 — D.L. n. 23/2020 conv. in L. n. 40/2020 (decreto Liquidità) — Cass. n. 18610/2021 — Cass. n. 8047/2019 — Cass. S.u. n. 2572/2012.

1

## Massima

In tema di valutazione del merito creditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese assistiti da garanzia pubblica (nella specie, Mediocredito Centrale), la **diligenza professionale** richiesta alla banca ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. non consente di escludere *in via generale e astratta* l'obbligo di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti dell'impresa finanziata per il solo fatto che i bilanci non evidenzino anomalie né sussistano altri segnali di crisi. Tale giudizio, integrando l'interpretazione di una norma elastica, è sindacabile in sede di legittimità quando contrasti con gli *standard* valutativi vigenti nella realtà sociale, ivi compresi quelli desumibili dalla normativa europea e dalle prassi di vigilanza bancaria. È altresì affetta da vizio di motivazione apparente la pronuncia che, nel valutare l'inutilità di un supplemento istruttorio, confondi la produzione delle dichiarazioni fiscali — dalle quali emergerebbero soltanto discrepanze di modesto rilievo — con l'esibizione del certificato dei carichi pendenti, documento di fonte pubblica idoneo a rivelare passività fiscali di ben diversa consistenza.



## I principi di diritto

### 1. Il sindacato di legittimità sulla clausola generale di diligenza professionale.

La Prima Sezione Civile prende le mosse da una premessa metodologica di rilievo sistematico: il giudizio di diligenza professionale riferito a un istituto di credito, pur muovendo dalla ricostruzione del fatto, non si esaurisce in una valutazione meramente fattuale. Esso integra una vera e propria attività interpretativa della «parte mobile» della norma di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., destinata per sua natura ad adeguarsi ai mutevoli contesti storico-sociali e alle prassi consolidate nei settori professionali di riferimento. Ne consegue che tale giudizio è censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. — non già come apprezzamento di fatto, bensì come interpretazione di diritto — tutte le volte in cui si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento o con gli *standard* valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono a comporre il diritto vivente (richiamando Cass. n. 8047/2019 e Cass. S.u. n. 2572/2012).

### 2. Le fonti della diligenza bancaria nella concessione di credito alle imprese.

La Cassazione traccia un'ampia ricognizione delle fonti normative e di vigilanza che, nel settore del credito alle imprese, specificano il contenuto della diligenza professionale. Sul piano europeo, l'art. 21 del regolamento UE n. 651/2014 prescrive che gli intermediari finanziari operino secondo logiche commerciali e con la diligenza di un gestore professionale, fondando il finanziamento del rischio su un piano aziendale sostenibile. Le linee guida EBA del 29 maggio 2020 sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti, pur avendo acquisito valore normativo vincolante solo dal 30 giugno 2021, costituiscono — secondo la Corte — una rielaborazione delle migliori prassi professionali già consolidate e rilevano pertanto ai fini della definizione degli *standard* di diritto vivente anche con riferimento a finanziamenti concessi in data anteriore. Tra i dati che gli istituti sono tenuti ad acquisire, l'Allegato 2 di EBA annovera espressamente l'«evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali». Sul piano interno, la circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e la raccomandazione del 10 aprile 2020 sui finanziamenti emergenziali Covid-19 completano il quadro, imponendo alle banche un'adeguata verifica del profilo di rischio del richiedente tanto in fase di concessione quanto in fase di monitoraggio.



### 3. Il certificato dei carichi fiscali pendenti: né sempre necessario, né mai rilevante.

Il nucleo precettivo della sentenza si sviluppa intorno a una doppia negazione. La Corte ritiene non condivisibile, in quanto formulata in termini eccessivamente generali e perentori, l'affermazione del Tribunale di Napoli secondo cui l'istituto sarebbe esonerato dall'obbligo di richiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti ogni volta che i bilanci non evidenzino anomalie. I debiti fiscali e previdenziali rappresentano, per comune esperienza, un punto di particolare sensibilità nella gestione economica dell'impresa, sicché la loro verifica non può essere esclusa aprioristicamente in presenza di garanzia pubblica e di normativa emergenziale che preclude l'accesso al sostegno statale proprio alle imprese già in difficoltà ante-Covid. Tuttavia — e la precisazione non è di secondaria importanza — la Corte non accoglie nemmeno la tesi opposta: sarebbe parimenti arbitraria l'affermazione che tale richiesta sia sempre e comunque necessaria. Il punto di equilibrio è la valutazione in concreto, modulata sulle specificità del singolo rapporto: la natura del finanziamento, la presenza o meno di garanzie pubbliche, l'applicabilità della normativa emergenziale, la conoscenza già maturata del cliente, l'entità dell'esposizione.

### 4. La distinzione tra dichiarazioni fiscali e certificato dei carichi pendenti.

La Corte individua un ulteriore vizio, di carattere logico prima ancora che giuridico, nel ragionamento del giudice di merito. Il Tribunale aveva escluso la rilevanza di un supplemento istruttorio sul presupposto che, quand'anche l'impresa avesse reso ulteriori informazioni, le discrepanze così emerse sarebbero state «di modesto rilievo». Tale argomentazione — osserva la Corte — si riferisce al raffronto tra le dichiarazioni dei redditi e i bilanci, non all'acquisizione del certificato dei carichi fiscali pendenti. Si tratta di documenti ontologicamente diversi: il primo è prodotto dallo stesso contribuente e può occultare le medesime irregolarità già presenti in bilancio; il secondo proviene direttamente dall'Agenzia delle Entrate e avrebbe rivelato una passività tributaria di oltre tre milioni di euro, determinante ai fini del giudizio di meritevolezza creditizia. La motivazione del decreto impugnato risulta pertanto meramente apparente nella parte in cui omette di confrontarsi con questo decisivo profilo.



3

## Rilievo pratico

**Per gli istituti di credito e i loro legali.** La sentenza sancisce che le procedure standard di istruttoria del fido non possono essere applicate in modo uniforme e acritico a prescindere dalle caratteristiche del singolo finanziamento. In presenza di garanzie pubbliche o di finanziamenti erogati in regime emergenziale — ipotesi in cui la normativa stessa subordina l'accesso al beneficio all'insussistenza di una preesistente condizione di difficoltà — la banca è tenuta a modulare l'istruttoria in modo da acquisire informazioni effettivamente idonee a verificare tale condizione. L'affidamento sui soli dati di bilancio, in assenza di riscontro presso fonti terze e pubbliche, potrà essere valutato come deficit di diligenza professionale in sede di verifica del passivo, con conseguente inammissibilità del credito.

**Per i curatori fallimentari.** La pronuncia riafferma la percorribilità dell'eccezione di concessione abusiva del credito in sede di opposizione allo stato passivo, purché sia formulata con precisione in termini di violazione degli *standard* istruttori vigenti al momento dell'erogazione. A tal fine, il curatore dovrà ricostruire in concreto le caratteristiche del finanziamento, le fonti normative e le prassi di vigilanza applicabili *ratione temporis*, e dimostrare che la banca, ove avesse condotto un'istruttoria diligente, avrebbe avuto accesso a informazioni tali da precludere l'erogazione. Le linee guida EBA del 2020, pur non immediatamente vincolanti all'epoca dei contratti, possono essere invocate quale evidenza dello *standard* professionale già consolidato.

**Per i giudici del merito in sede di rinvio.** Il Tribunale di Napoli, nella diversa composizione cui la causa è rinviata, è chiamato a valutare separatamente ciascuno dei tre rapporti contrattuali oggetto della domanda di ammissione al passivo, tenendo conto delle loro differenti caratteristiche — in particolare della distinzione tra i due mutui assistiti da garanzia pubblica e il saldo passivo di conto corrente, nonché tra il mutuo 2019 e quello 2020, quest'ultimo erogato in regime di decreto Liquidità. La motivazione dovrà dar conto delle ragioni concrete per cui la banca ritenne attendibili i dati di bilancio e affidabile la posizione economica dell'impresa finanziata, senza poter ricorrere a giudizi perentori di carattere generale.



4

## Raccordo con Cass. n. 19276 e Cass. n. 19302 dell'11 giugno 2026

La sentenza n. 19262/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale di particolare intensità, definito dalla medesima Prima Sezione civile nella stessa udienza del 14 aprile 2026.

Mentre la sentenza n. **19262/2026** affronta il profilo (non degli effetti della concessione abusiva già accertata, bensì) dei presupposti dell'istruttoria bancaria che avrebbe dovuto evitarla, con particolare riferimento all'obbligo di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti in presenza di garanzia pubblica (così presidiando il momento istruttorio e la definizione degli *standard* di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.), Cass. n. **19276/2026** traccia con precisione le conseguenze giuridiche dell'istruttoria carente, respingendo la deriva verso la nullità contrattuale e riconduce la tutela dei creditori al piano risarcitorio, salvo l'ipotesi del *reato-contratto*. Cass. n. **19302/2026** si spinge ancora oltre ed esplicita la fisionomia dell'eccezione a tale regola, ovvero l'ipotesi del reato-contratto: laddove l'erogazione avvenga in favore di un'impresa palesemente insolvente al fine di ritardare la crisi, la condotta del finanziatore integra il concorso nel delitto di bancarotta degli amministratori, così affliggendo i finanziamenti con la sanzione della nullità radicale dei finanziamenti e della totale irripetibilità del credito della banca ex art. 2035 c.c., comportandone l'esclusione dallo stato passivo. Unitariamente considerate, le tre pronunce offrono un quadro organico, simmetrico e coerente della disciplina della concessione abusiva del credito nell'ambito delle procedure concorsuali.

